



# Lavoro nero in campo edile

## Responsabilità penale, civile, etica dei committenti e dei tecnici

*Il Ministero del Lavoro ha predisposto l'intensificazione dei controlli nei cantieri per combattere il lavoro nero. Viene incrementato inoltre l'utilizzo dello strumento conciliativo in sede ispettiva così come previsto dall'articolo 11 del D.Leg.vo 124/2004.*

Da tempi immemorabili l'attività lavorativa, specialmente nel campo dell'*edilizia*, è caratterizzata da frequenti e ripetuti episodi di cosiddetto «lavoro nero», quasi sempre venuti alla luce per dolorosi fatti di cronaca a seguito di incidenti sul lavoro di importanza non trascurabile (i dati *INAIL*, sempre piuttosto allarmanti per l'Italia, fanno riferimento ai soli incidenti per i quali è stata sporta denuncia).

Gli incidenti sul lavoro e gli infortuni sono quasi sempre solo numeri inseriti nelle statistiche, non considerando invece che rappresentano prima di tutto un dramma per le famiglie che ne rimangono coinvolte, soprattutto quando l'infortunio è mortale.

In un mondo del lavoro in continua evoluzione, occorre ricordare che l'*art. 31 della Carta dei Diritti fondamentali* dell'Unione Europea sancisce per ogni lavoratore, il diritto a condizioni di lavoro che rispettino *la sua salute, la sua sicurezza, la sua dignità*.

L'attenzione della cronaca deve dunque fornire ai Tecnici spunti di riflessione, soprattutto quando sono impegnati nello svolgimento della *Direzione Lavori e/o di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione*, per cantieri di qualsiasi dimensione e/o importo lavori.

*Operando al meglio nella nostra professione in cantiere, possiamo formare, informare, contribuire alla cultura della legalità. Aumentando i livelli di sicurezza in modo costante con il dialogo fra le varie figure professionali durante lo svolgimento del cantiere, si mette in pratica la cultura della prevenzione, sintesi ultima di importanza fondamentale anche per diminuire i costi per la società derivanti dagli infortuni sul lavoro.*

Sappiamo bene che in presenza di un professionista che rifiuti la *Direzione dei lavori* in cantieri dove *non* si rispettano le *norme di sicurezza*, il *Committente* sarà tentato e portato a rivolgersi ad altro professionista meno rigoroso. Ma, allora, è proprio la cultura di noi tecnici che deve fare un salto di qualità. Se i *Committenti* «troppo disinvolti» non trovassero alcun professionista disposto a chiudere gli occhi di fronte al rispetto delle *regole in materia di sicurezza e salute nei cantieri*, sarebbero necessariamente obbligati a considerare la *sicurezza in cantiere* un dato di contesto ineludibile, e si convincerebbero che è anche giusto.

### Il fenomeno degli infortuni sul lavoro in Europa ed il suo costo economico

Riportiamo alcuni dati statistici significativi:

► Il volume d'affari dell'*industria edile* nell'*UE* è stimato intorno ai 902 miliardi di euro all'anno (1).

► I lavoratori del settore risultano ufficialmente 12,7 milioni, vale a dire il 7,9% della manodopera complessiva dell'*UE* (2). In realtà sono molti di più.

► Il 47% di tutti i *lavoratori edili* dipende da imprese con meno di 10 persone (vale a dire il 6% della media europea)(3).

► All'interno dei cantieri, il rischio di incorrere in un infortunio non mortale per i lavoratori supera del doppio la media negli altri settori. Le cadute dall'alto, ad esempio da impalcature, rientrano fra i principali problemi, insieme agli infortuni collegati ai trasporti, all'interno ed all'esterno dei cantieri (4).

► Nel 2001, oltre 800.000 *lavoratori edili* hanno subito infortuni comportanti una perdita

superiore a tre giorni lavorativi (5).

► Circa 1.200 lavoratori restano vittima di incidenti mortali ogni anno (6) – vale a dire quasi un quarto di tutti gli incidenti mortali sul lavoro denunciati dalle autorità nazionali dell'*UE dei 15* (prima dell'allargamento). Le ricerche hanno dimostrato che numerosi incidenti mortali ed infortuni nel *settore dell'edilizia* sono dovuti a soluzioni di pianificazione precedenti all'avvio del lavoro di costruzione.

Non è semplice quantificare il costo rappresentato dagli infortuni sul lavoro conseguenti al mancato o scarso livello di *sicurezza sul lavoro* nell'industria delle costruzioni, per svariati motivi: difficoltà di stimare le reali dimensioni del settore, rilevanza del fenomeno del lavoro sommerso, mancata denuncia di una significativa percentuale di incidenti (soprattutto per quanto si riferisce a quelli avvenuti nelle piccole imprese che operano «in nero», fuori dal sistema ufficiale).

È stato peraltro stimato che nell'*Unione Europea* i costi della scarsa qualità della *sicurezza sul lavoro nel settore edile* ammonterebbero ad oltre 75 miliardi di euro ogni anno. Considerando che, in quasi tutti i paesi, i progetti del settore pubblico rappresentano una parte importante delle spese edili, i contribuenti finiscono per accollarsi una quota significativa di quel costo, con un onere annuale individuale che è stato stimato in 200 euro. Vi è peraltro da dire che è molto probabile che qualsiasi valutazione dei costi sia inferiore alla realtà.

Queste stime sono state estrapolate sulla base di uno studio svolto nel Regno Unito (7) secondo il quale i costi derivanti dagli infortuni sul lavoro

(1) Sito web FIEC *Construction in Europe - key figures* (Le cifre chiave dell'edilizia in Europa).

(2) Eurostat, Istituto statistico delle Comunità europee, *Labour Force Survey 2002* (Indagine sulla forza lavoro 2002).

(3) Paoli, Pascal & Merlié, Damien, Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, *Third European survey on working conditions 2000* (Terza indagine europea sulle condizioni di lavoro 2000). Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2001.

(4) Eurostat, Istituto statistico delle Comunità europee (*Accidents at Work in the EU, 1998-1999*), ISSN 1024-4352

(5) Eurostat, Istituto statistico delle Comunità europee (*A statistical portrait of health and safety at work in the construction industry*, Panorama statistico della sicurezza e salute sul lavoro nell'industria edile. Edizione n. 7 della rivista dell'Agenzia europea per la sicurezza e salute sul lavoro 2004).

(6) Eurostat, Istituto statistico delle Comunità europee (*A statistical portrait of health and safety at work in the construction industry*, Panorama statistico della sicurezza e salute sul lavoro nell'industria edile. Edizione n. 7 della rivista dell'Agenzia europea per la sicurezza e salute sul lavoro 2004).

(7) *Health and Safety Executive* (Comitato esecutivo per la salute e la sicurezza), Regno Unito, *The costs of accidents at work* (Il costo degli infortuni sul lavoro), HSG96, 1997. ISBN 0 7176 1343 7

e dai problemi di salute nel *settore dell'edilizia* – compreso il costo in termini di ritardi, assenteismo e carichi al sistema sanitario ed assicurativo – ammonterebbero all'8,5% dei costi di progetto.

Il *comparto europeo dell'edilizia* (8), che nell'Europa dei 15 (prima dell'allargamento) contava circa 13 milioni di lavoratori, seguita a registrare record minimi di *sicurezza e salute sul lavoro*, anche se secondo i dati forniti da Eurostat e pubblicati dall'AESS (Agenzia Europea per la Sicurezza e la salute sul lavoro) l'ultimo decennio sta facendo registrare un continuo se pur lento miglioramento (9).

Gli infortuni mortali e non mortali, restano percentualmente a valori quasi doppi rispetto alla media di tutti gli altri comparti. I rischi poi sono ancora maggiori nelle piccole e medie imprese: 9.500 infortuni non mortali ogni 100.000 dipendenti nelle imprese edili con meno di 10 dipendenti, 5.000 ogni 100.000 nelle imprese con oltre 250 dipendenti.

Proprio in considerazione di ciò, l'Europa ha dedicato grande attenzione al problema nel corso del 2004: la *Settimana europea 2004 «Costruire in sicurezza»* (dal 18 al 22 ottobre 2004) ha affrontato la questione e l'ultimo numero della rivista dell'AESS è stato dedicato al *comparto dell'edilizia* (10), con una serie di articoli orientati al miglioramento delle *norme di sicurezza e salute sul lavoro* (SSL) (11).

Soprattutto, il 22 novembre 2004, nel corso del Vertice europeo della sicurezza nell'edilizia (organizzato dalla Presidenza olandese e sei

dei principali organismi rappresentativi dell'industria europea dell'edilizia) (12), è stata poi firmata la *Dichiarazione di Bilbao* con la quale è stato formalizzato l'impegno di adottare misure specifiche per migliorare le norme di sicurezza e salute del settore (13).

### **Il fenomeno degli infortuni sul lavoro in Italia**

Da una tabella diffusa dal *Ministero del Lavoro* (che sintetizza i risultati delle ispezioni nei *cantieri edili* svolte tra giugno e settembre del 2003) risulta che, per ogni visita, nei cantieri si riscontrano in media due violazioni. Nel complesso le violazioni rilevate, su 5.530 cantieri visitati, sono state 12.256, tra ponteggi, difesa delle aperture, ponti, viabilità ed altre norme sulla sicurezza.

Secondo quanto riportato da una recente indagine (febbraio 2005) svolta da Fillea Cgil (14), 231 lavoratori hanno perso la vita lo scorso anno nei cantieri edili italiani (oltre 19 ogni mese, 16 in più dell'anno precedente) e sarebbe il settore delle costruzioni, con il 25,5% dei casi, ad aver registrato il numero più alto di vittime. 38 lavoratori (pari al 16,5% del totale) erano extracomunitari (*Tabella 1*).

Al 28 aprile 2005 (giornata mondiale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) si sono registrati già 57 infortuni mortali nei cantieri italiani.

Tra gennaio ed ottobre 2004 gli infortuni che non hanno comportato perdita della vita sono

(8) A livello europeo, nella definizione di settore edile rientrano le costruzioni, l'ingegneria, la manutenzione (compresa la tinteggiatura e la decorazione), le demolizioni a livello pubblico e privato.

(9) I costi economici degli infortuni sul lavoro in tutto il settore produttivo sono enormi: nell'*Unione Europea* è stato calcolato che nel 2004 vi siano state 510 Milioni di giornate perse per infortuni sul lavoro. E si calcola che il lavoro notturno abbia una incidenza più che doppia nell'elenco degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali.

(10) Va tenuto presente che il settore presenta un'ampia presenza di economia cd. informale. Le problematiche che seguono, quali emergono dalle statistiche a disposizione, appaiono quindi probabilmente in forma attenuata e vanno considerate con ancora maggiore attenzione.

(11) Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro, *Yearbook of Labour Statistics, 2003* (Annuario di statistiche del lavoro, 2003), ISBN 92-2-014184-1, nei 10 nuovi Stati membri si calcola che l'edilizia sia responsabile del 20% di tutti gli infortuni sul lavoro.

(12) Federazione europea dell'industria edile (ECIF); Federazione europea dei lavoratori edili e del legno (EFBWW); Confederazione europea dei lavoratori edili; Federazione europea delle associazioni di consulenza ingegneristica (EFCA); Consiglio europeo degli architetti (ACE); Consiglio europeo degli ingegneri civili (ECCE).

(13) Sono state individuate 5 azioni fondamentali: integrare la sicurezza nelle politiche contrattuali, tener conto della sicurezza nelle fasi di ideazione e pianificazione dei progetti edili, effettuare ispezioni e controlli, elaborare linee guida particolarmente per le PMI, puntare sulla formazione e sul dialogo sociale.

(14) Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, delle Industrie Affini ed estrattive, che svolge un monitoraggio quotidiano degli infortuni sul lavoro.

**Tabella 1 - INFORTUNI MORTALI IN ITALIA - SETTORE COSTRUZIONI 2003/2004 - NAZIONALITÀ**

<i>Nazionalità</i>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Italiani	193	183
Stranieri	38	32
Totali	231	215

**Tabella 2 - INFORTUNI MORTALI - SETTORE COSTRUZIONI - Gennaio/Dicembre 2003/2004**

	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<i>Variazione % 2004 su 2003</i>	<i>di cui stranieri 2003</i>	<i>di cui stranieri 2004</i>	<i>Variazione % 2004 su 2003</i>
V. AOSTA	3	1	-66,67%			
PIEMONTE	10	22	120,00%	1	10	900,00%
LIGURIA	10	11	10,00%	1	4	300,00%
LOMBARDIA	39	34	-12,82%	9	8	-11,11%
TRENTINO	2	4	100,00%			
ALTO ADIGE	4	3	-25,00%	1		
FRIULI	3	4	33,33%	1	2	100,00%
VENETO	24	12	-50,00%	3	1	-66,67%
EMILIA	13	17	30,77%	2	3	50,00%
TOSCANA	23	14	-39,13%	6	1	-83,33%
MARCHE	4	9	125,00%	2		
UMBRIA	3	8	166,67%		3	
LAZIO	16	11	-31,25%	3	4	33,33%
CAMPANIA	8	13	62,50%	1		
ABRUZZO	11	12	9,09%			
MOLISE	1	2	100,00%			
PUGLIA	10	15	50,00%	1		
BASILICATA	3	3	0,00%			
CALABRIA	10	9	-10,00%		1	
SICILIA	11	18	63,64%			
SARDEGNA	7	9	28,57%	1	1	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>215</b>	<b>231</b>	<b>7,44%</b>	<b>32</b>	<b>38</b>	<b>18,75%</b>

Le Tabelle 1 e 2 sono una elaborazione degli Autori su dati Fillea - Cgil

**Tabella 3 - LE 7 PEGGIORI REGIONI**

<i>Regione</i>	<i>n° infortuni nel 2004</i>
LOMBARDIA	34
PIEMONTE	22
SICILIA	18
E.ROMAGNA	17
PUGLIA	15
TOSCANA	14
CAMPANIA	13

**Tabella 4 - INFORTUNI MORTALI COSTRUZIONI 2003/2004 - RIPARTIZIONE GEOGRAFICA**

<i>Macro Aree</i>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Nord	46,1%	68%
Centro	18,2%	13%
Sud e Isole	35,7%	19%

stati, nel settore delle costruzioni, 80.079.

Si stima infine che ogni anno il costo degli infortuni ammonti a circa 5 miliardi di euro.

I dati della *Fillea Cgil* (contrastanti con quanto indicato dall'*INAIL* circa una diminuzione del fenomeno infortuni sul lavoro) evidenziano in particolare che sarebbe in aumento la pratica del «lavoro nero» che, nella maggior parte dei casi, coinvolge i lavoratori stranieri. L'aumento degli infortuni mortali tra i lavoratori stranieri denunciato da *Fillea Cgil* sarebbe del 18,75%, con una progressione che dai 32 casi del 2003 è salita ai 38 del 2004 (*Tabella 2*). Metà delle vittime avevano tra i 26 e i 35 anni; la maggior parte di loro proveniva dai paesi dell'Est.

Secondo i dati *Fillea*, Lombardia, Piemonte, Sicilia ed Emilia Romagna sarebbero le regioni in cui il numero di infortuni è stato maggiore (*Tabella 3*).

In realtà, come segnala la stessa indagine, le novità più allarmanti riguarderebbero il Sud, dove gli incidenti mortali raddoppierebbero passando dal 19% al 35,7% del totale (*Tabella 4*). Sono la Lombardia e la Toscana che denunciano il maggior numero di

immigrati morti sul lavoro.

Il grafico di cui alla *Tabella 5* evidenzia l'andamento complessivo degli infortuni mortali dei lavoratori delle costruzioni negli anni 2003 e 2004.

*La maggior parte degli edili italiani rimasti vittime di un infortunio sul lavoro ha un'età compresa tra 35 e 55 anni (Tabella 6). Per gli stranieri, la maggior parte arrivati in Italia con il miraggio di un lavoro, l'età a rischio è tra i 26 e i 35 anni.*

*I mesi più critici, nei quali si verifica il maggior numero di infortuni mortali risultano settembre, luglio e giugno; nel periodo invernale il mese più a rischio appare dicembre. I mesi in cui l'andamento infortunistico registra invece un rallentamento sono novembre e gennaio.*

*La prima causa di morte nei posti di lavoro è la caduta dall'alto (44,16%). Le altre cause sono: travolto da gru, carrello elevatore o ruspa (25,11%), il crollo di una struttura (9,96%), colpito da materiali di lavoro (9,52%), folgorato (4,76%). Il restante 6,46% è rimasto vittima per altri motivi (Tabella 7 e diagramma a torta Tabella 8).*

**STRATO**

LA STRADA MIGLIORE

- TOPOGRAFIA
- CATASTO
- PROGETTAZIONE STRADALE
- PROGETTAZIONE FERROVIARIA
- PROFILI IDRAULICI
- LINEE ELETTRICHE

PROPRIO LO STRUMENTO CHE VI SERVIVA!

**carazzai**  
SOFTWARE PER L'INGEGNERIA

[www.carazzai.com](http://www.carazzai.com)  
Via Cal de Formiga, 12/c - S. Giustina (BL) - ITALIA - Tel. +39 0437 858707 - Fax +39 0437 858714

Tabella 5




Tabella 6





Tabella 7 - INFORTUNI MORTALI - CAUSE - Gennaio/Dicembre 2003/2004

Cause infortunio	2004		2003		2004/2003
Caduta dall'alto	102	44,16%	83	38,60%	22,89%
Travolto da gru, carrello elevatore o ruspa	58	25,11%	52	24,19%	11,54%
Colpito da materiale lavoro	22	9,52%	20	9,30%	10,00%
Crollo struttura, frana	23	9,96%	32	14,88%	-28,13%
Folgorato	11	4,76%	16	7,44%	-31,25%
Altre	15	6,49%	12	5,58%	25,00%
	<b>231</b>	<b>100,00%</b>	<b>215</b>	<b>100,00%</b>	

Tabella 8



### **Come ridurre i costi umani e finanziari**

Il partenariato tra la *Federazione Internazionale Europea della Costruzione (FIEC)* e la *Federazione Europea dei lavoratori edili e del legno (FELEDL)*, nel convincimento del valore della cooperazione fra tutte le parti sociali, ha di recente (2004) assunto importanti iniziative tra le quali la realizzazione di una guida di buona prassi per l'industria edile, una dichiarazione congiunta sulla direttiva in materia di lavoro sui tetti, uno studio in materia di stress sul lavoro.

Riportiamo di seguito alcune indicazioni fornite appunto da *FIEC-FELEDL* (15), individuando «**otto fattori per un'industria più sicura e più sana**».

**Acquistare prodotti e servizi avendo riguardo alla sicurezza ed alla salute** - L'edilizia va considerata alla stregua di qualsiasi altro investimento commerciale e l'eccellenza degli standard di sicurezza e salute di un cantiere edile fa parte di questo investimento.

I contratti devono essere aggiudicati in base al loro valore economico e non al minor costo offerto. Occorre assicurare tempo sufficiente per pianificare, precisare e stabilire la tabella di marcia di un progetto nella maniera più sicura possibile: a tal fine, dovrebbe essere scelta subito l'impresa e gli altri attori chiave - quali il progettista e il coordinatore per la sicurezza e la salute - dovrebbero essere nominati con anticipo rispetto all'inizio dei lavori.

**Ridurre i rischi al minimo grazie ad una progettazione intelligente** - Nella fase di creazione di un progetto dovranno essere presi in considerazione i rischi pratici di costruzione e successiva manutenzione.

Il progettista e l'imprenditore edile dovranno lavorare a stretto contatto nella pianificazione delle fasi del progetto per ridurre al minimo i rischi eventuali, compreso un piano dei trasporti che separi i veicoli dai pedoni. Ciò contribuirà a migliorare del pari l'efficienza del cantiere.

### **Assicurarsi che tutto il personale riceva un'adeguata formazione**

Un'adeguata formazione gioverà alla resa dei lavoratori, contribuendo a prestazioni di qualità superiore e ad una gestione di progetto più efficiente.

**Valutare tutti i rischi** - Una corretta valutazione del rischio consiste in un esame minuzioso di ciò che, nell'ambito di un lavoro, potrebbe nuocere alle persone, in modo da stabilire se siano state adottate precauzioni sufficienti per prevenire eventuali danni.

Si tratta di vagliare ogni rischio, compresa l'esposizione a sostanze pericolose e le minacce di tipo fisico quali il rumore e le vibrazioni, come pure di seguire gli standard e le normative vigenti a livello nazionale.

**Monitoraggio regolare dei rischi** - Il monitoraggio è essenziale per identificare le aree che richiedono particolare attenzione ed al fine di assicurare che il personale si uniformi alle procedure di sicurezza e salute.

A tal fine è opportuno avvalersi di un sistema, di preferenza fra quelli riconosciuti a livello nazionale, registrare le informazioni ed agire in base alle risultanze, assicurandosi che tutto ciò sia fatto periodicamente e a scadenze prestabilite.

### **Il procedimento per la SSL coinvolge tutta l'impresa**

È importante che i responsabili vengano coinvolti nelle problematiche di sicurezza e salute, come lo sono abitualmente per le questioni finanziarie e non. Coloro che ricoprono ruoli di responsabilità non solamente si trovano nella posizione di influenzare ciò che succede all'interno del cantiere, ma dispongono di una visione d'insieme del progetto che consente di formulare suggerimenti per migliorare gli standard di SSL.

**Coordinare le procedure di sicurezza e salute** - Dovranno essere stabiliti sistemi e procedure idonei a garantire che ciascuno

(15) Da European Agency for safety and health at work – Costruire in sicurezza

collabori per il raggiungimento degli standard di SSL più elevati possibile, ivi compresi sistemi di valutazione e di individuazione dei rischi. È questo un aspetto cruciale soprattutto per progetti ampi e complessi, in cui le parti in gioco sono numerose.

#### **Valutare la resa in termini di SSL di un progetto e imparare dall'esperienza -**

Infine, al termine del progetto, sarà necessaria una valutazione del risultato in termini di SSL, facendo tesoro dell'esperienza maturata. Nuovamente, tutte le parti dovranno partecipare al processo, non soltanto i responsabili della progettazione e pianificazione, ma anche i responsabili per gli acquisti ed i contratti.

#### **La lotta al «lavoro nero» in edilizia**

Il D.Leg.vo 6 ottobre 2004 n. 251 interviene in materia di edilizia, introducendo modifiche e integrazioni al D.Leg.vo 276/2003 (il cosiddetto «Decreto Biagi») che, in parte, aveva disciplinato il lavoro nel settore dell'edilizia, favorendo la qualità e la stabilità del lavoro, ed anche l'emersione del «lavoro nero».

In particolare, il D.Leg.vo 276/2003, all'art. 86 comma 10, aveva introdotto importanti modifiche all'art. 3 comma 8 del D.Leg.vo 494/1996, concernente le prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, imponendo *nuovi obblighi di comunicazione* a carico del *Committente* o del *Responsabile dei Lavori* nei lavori privati anche nel caso di loro affidamento ad una *sola* impresa esecutrice. Tali *obblighi prevedevano*:

- ▶ la *verifica della idoneità tecnica e professionale* delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli eventuali subappaltatori attraverso le CCIA, a cui richiedere la relativa iscrizione alle categorie di opere da effettuare;

- ▶ la *richiesta* alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli eventuali subappaltatori *di una dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, del CCNL applicato ai lavoratori dipendenti e della regolarità contributiva* (certificato rilasciato dall'INPS, dall'INAIL, ma anche dalle *Casse Edili* – il cosiddetto *D.U.R.C.*, Documento Unico di Regolarità Contributiva).

La novità introdotta dal D.Leg.vo 251/2004 consiste nell'*aggiunta della nuova lettera b-ter) all'art.3 comma 8 del D.Leg.vo 494/1996*, che disciplina, con efficacia immediata a partire dal 26 ottobre 2004, l'obbligo per il *Committente* o per il *Responsabile dei Lavori* di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, al Comune concedente il Titolo Abilitativo (permesso di costruire, denuncia inizio attività - D.I.A.) oltre al nome dell'impresa esecutrice, anche la dichiarazione dell'organico medio annuo ed il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Qualora il D.U.R.C. sia assente, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice, l'efficacia del Titolo Abilitativo è sospesa.





## Conclusione: cosa fare sui cantieri

I fenomeni del «lavoro nero» e del lavoro irregolare contrastano con i traguardi che ci si propone di raggiungere – e che in parte si sono raggiunti - nell'economia, nell'ambito sociale ed in ogni campo dell'attività lavorativa anche grazie all'avanzamento dello sviluppo tecnologico: sono fenomeni spesso legati all'intento, da parte delle imprese, di evadere il fisco, di non rispettare i contratti di categoria e le norme di sicurezza, con un solo fine, l'abbassamento del costo di «produzione».

L'impegno alla lotta al lavoro sommerso non può più avere il carattere della «eccezionalità», come dimostra l'attenzione dedicata all'argomento dall'Unione Europea, che ne ha fatto una delle linee strategiche in tema di occupazione.

Nel campo dei servizi ed in quello dell'edilizia troppo spesso al fenomeno del «lavoro nero» si affianca quello dei subappalti: le imprese vincono le gare sapendo sin dalla fase d'offerta che passeranno molti lavori a piccole imprese «fuori da ogni regola», imprese a volte «minuscole», dove operano spesso il titolare ed altre quattro – cinque persone «messe insieme alla bisogna», non badando ai minimi salariali e lontani «anni luce» da ogni normativa sulla sicurezza sul lavoro.

È proprio qui che occorre intervenire, «moltiplicando» le iniziative di vigilanza, formazione e sensibilizzazione nel campo della sicurezza sul lavoro, in fabbrica, nei cantieri edili, ma anche negli insediamenti non produttivi del terziario, rendendole «disponibili» non solo per coloro che sono interessati perché «vi operano all'interno», ma anche per coloro che sono estranei al «processo produttivo».

Occorre «...trasmettere alle future generazioni di lavoratori una vera cultura della prevenzione, che mantenga intatto il proprio valore attraverso le successive innovazioni industriali...», ha detto Peter Skinner, deputato del Parlamento Europeo, nel corso della Tavola Rotonda tenutasi a Bilbao il 4 e 5 marzo 2002, organizzata dalla Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro e dalla Presidenza spagnola UE.

Anche in Italia (in realtà troppo timidamente) sembra farsi strada la volontà di affrontare concretamente il problema. Ricordiamo due decisioni che consideriamo rilevanti.

► Il 25 marzo 2005 il Senato ha approvato l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con il compito di analizzare la dimensione del fenomeno, le cause degli infortuni, l'efficienza della vigente legislazione.

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro sei mesi ed indicare quali eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi debbano essere adottati al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro.

► Il Comune di Roma dal canto suo, nell'ottobre 2004, dopo le tante morti sul lavoro verificatesi durante l'estate dello stesso anno, in accordo ai sindacati confederali di categoria, ha deciso di contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro fondando un «Ispettorato per la Sicurezza sul Lavoro» nell'ambito dell'«Osservatorio Comunale sull'Occupazione e le Condizioni del Lavoro» (16). Trattasi di un organismo che svolge un lavoro sistematico di ispezione e monitoraggio a tutela della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili.

Nell'attesa che tali iniziative diano i frutti sperati e con l'auspicio di un deciso, costante e progressivo «cambio di marcia», al momento spetta ai Tecnici impegnati nei cantieri edili il compito di operare e vigilare, tenendo ben presenti le responsabilità che assumono nei confronti della società.

Ed allora, nell'interesse di tutti, imprese, lavoratori e committenti, forniamo un breve «decalogo» delle cose da fare, in occasione delle visite in cantiere.

Innanzitutto, occorre non lesinare: è sempre meglio una visita in più che una in meno, soprattutto quando si verificano sovrapposizioni di più fasi; occorre poi vigilare e controllare che, sotto l'aspetto della regolarità della forza lavoro, la Ditta Esecutrice ed Appaltatrice delle opere, assicuri:

**I-** la regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi dei lavoratori iscritti nel proprio «libro matricola». Detto controllo da parte del Direttore dei Lavori sarà effettuato dalla «Consegna ed Inizio Lavori in Cantiere», riportando l'evento sul «Giornale dei Lavori», ma occorrerà ripetere la verifica anche durante il completamento delle operazioni e fino al «Fine Lavori»;

(16) L'Osservatorio è istituito presso il XIV Dipartimento dell'Assessorato alle politiche per le Periferie, per lo Sviluppo Locale, per il Lavoro del Comune di Roma

2- l'osservanza di leggi e norme ex D.Leg.vo 626/1994 e successivi decreti;

3- il possesso del proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS);

4- la preventiva ed espressa approvazione da parte del Committente della lista delle opere da appaltare a Ditte Subappaltatrici e/o Lavoratori Autonomi. Anche in caso di gradimento del Committente, la Ditta Appaltatrice mantiene la responsabilità dell'organizzazione di tutte le maestranze presenti in cantiere, e dell'osservanza delle vigenti norme di sicurezza sul lavoro da parte dei subappaltatori, nonché della sicurezza delle attrezzature da essi utilizzate nel corso di tutte le lavorazioni loro affidate;

5- la denuncia dell'impianto di terra del cantiere a mezzo modello ISPESL;

6- che vengano disposti tutti gli accorgimenti previsti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (D.Leg.vo 494/1996), prima di dar corso all'inizio vero e proprio delle opere oggetto di appalto;

7- la fornitura a tutti i dipendenti (tecnici, operai specializzati, manovali, assistenti di cantiere, ...) dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e la vigilanza sul loro utilizzo in ogni fase delle lavorazioni in cantiere da parte di tutti i lavoratori ivi presenti (dipendenti, lavoratori autonomi, subappaltatori);

8- il corretto stoccaggio dei materiali da utilizzare nelle lavorazioni in modo da non intralciare le vie di fuga e/o di transito nel cantiere;

9- l'utilizzo di attrezzature e strumenti di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica (marchiatura CE) e di igiene sul lavoro, attrezzature che devono essere in buono stato di manutenzione e conservazione (...quante volte vediamo in cantiere attrezzature ad alimentazione elettrica con cavi di alimentazione in condizioni precarie per la sicurezza di coloro che le usano, ..... magari dotate di cavi di prolunga «pressapochistici» per raggiungere la presa di c.e., ..... la quale non è derivata da un

quadro elettrico di cantiere a norma CEI 17/43.....);

10- l'osservanza corretta di tutto quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento compilato per il cantiere in corso.

Ove non ricorrano una o più delle circostanze sopra elencate:

► il Direttore dei Lavori, dovrà disporre la sospensione dei lavori e/o l'allontanamento dei lavoratori non in regola, predisponendo apposito verbale controfirmato dal Responsabile della Ditta Appaltatrice, da trasmettere con tempestività al *Committente e/o Responsabile dei Lavori*, in modo da assumere le determinazioni del caso, che potranno concludersi anche con la riconsiderazione totale dell'appalto affidato alla Ditta Esecutrice;

► il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione dovrà predisporre la contestazione scritta nei confronti delle imprese e/o dei lavoratori autonomi interessati da gravi irregolarità in materia di sicurezza ed igiene nel lavoro, proponendo al *Direttore dei lavori la sospensione delle attività in cantiere* ed al *Committente e/o al Responsabile dei Lavori* il loro allontanamento dal cantiere.

Qualora poi il *Committente e/o il Responsabile dei Lavori*, senza fornire alcuna motivazione, non adottino alcun provvedimento in seguito alla segnalazione anzidetta, il *Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione* dovrà dare comunicazione dell'inadempienza alla *ASL* ed all'*Ispettorato Provinciale del Lavoro* territorialmente competenti.

Quanto sopra potrà contribuire non soltanto a evitare e prevenire tanti infortuni (che resta una priorità morale assoluta di tutti), ma anche alla migliore tutela di quanti sono a diverso titolo interessati ai lavori, siano essi *Committenti, Ditte Esecutrici, Ditte Subappaltatrici, Tecnici preposti alla Direzione Lavori, Coordinatori per la Sicurezza* dalle possibili conseguenze civili e penali che potrebbero loro derivare a seguito di infortuni sul lavoro (17). ■

(17) La Cassazione ha recentemente affermato (sentenza n. 36804, depositata il 17 settembre 2004 - IV Sezione Penale) che, salvo casi di assoluta «abnormità», il datore di lavoro, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, è responsabile anche delle lesioni colpose gravi riferibili all'imperizia, alla negligenza ed all'imprudenza del dipendente.